

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

III Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dr. Isabella Mariani Presidente.

Dr. Patrizia Pompei Giudice

Dr. Silvia Governatori Giudice rel

ha pronunciato sulla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da

Con la costituzione di:

in persona del legale rappresentante

persona del legale rappresentante e Presidente del c.d.a.

che li rappresentano e difendono per mandato in atti

Creditore

Creditore

Creditore

Creditore

Con l'intervento del Pubblico Ministero

il seguente:

DECRETO

con domanda depositata l'11.3.2013 – nel rispetto del termine assegnato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f. dal tribunale - ha proposto ai propri creditori un concordato preventivo che prevede:

la continuità aziendale indiretta mediante affitto e promessa di cessione del ramo d'azienda, ivi compreso il marchio, e un contratto estimatorio di durata triennale con promessa di acquisto del magazzino residuale alla scadenza, (con totale cessione di tutti i beni giacenti alla data del 21.9.2012), accordi stipulati dalla società concordataria con la n data 20.9.2012. ;

la chiusura dei negozi, lo scioglimento dei relativi contratti di locazione, affitto e leasing e la liquidazione dei beni, diversi da quelli costituenti il ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto, estimatorio e di promessa di vendita. La liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa riguarda la cessione del bene immobile a destinazione industriale a mezzo di gara competitiva; i crediti verso i clienti; le partecipazioni; i beni immobili personali che i signori hanno dichiarato di mettere a disposizione subordinatamente alla omologa del concordato, i beni mobili degli uffici e automezzi.

Con l'attivo in tale modo ricavabile sarebbe possibile soddisfare integralmente, secondo la proponente, le spese di procedura e i creditori privilegiati – entro un anno dalla omologa - oltre al rimborso del mutuo ipotecario nei limiti ed al realizzo del complesso immobiliare di via su cui grava una ipoteca, nonché i creditori chirografari nella misura del 10,57%, per circa il 67% nel primo semestre del 2015 ed il restante 33% entro la fine del 2016.

La proposta prevede inoltre la esdebitazione della società ricorrente con l'omologa definitiva del concordato.

Con decreto del 20/22.6.2013, il tribunale, ritenuta ammissibile la proposta, ha dichiarato aperta la procedura, nominando giudice delegato la dott.ssa Silvia Governatori e commissario giudiziale i

Il commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. ha esposto che l'affitto del ramo d'azienda – per un canone annuo di € [redacted] da considerarsi corrisposto in conto prezzo in caso di vendita dell'azienda, come previsto dalla promessa di acquisto per un prezzo di € [redacted]. Il commissario ha svolto funzione di salvaguardia degli assets che lo compongono al fine di evitare lo svilimento degli stessi ed il conseguente danno per il ceto creditorio. Inoltre ha permesso di ricollocare circa 160 persone con un passaggio diretto ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Il commissario ha riferito che il promittente l'acquisto del ramo d'azienda è la C. [redacted] che l'11.12.2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale da [redacted] a € [redacted], finalizzato a fronteggiare gli investimenti che deve effettuare in conseguenza dei contratti stipulati con la società concordataria.

Il commissario ha messo in evidenza il preoccupante mancato incasso dai maggiori clienti debitori dei crediti da cui dipende l'esito della procedura.

Il commissario ha precisato con riferimento al contratto estimatorio che le vendite di magazzino già avvenute ammontano ad € [redacted], mentre il magazzino ancora da realizzare ammonta a € [redacted]. Il prezzo complessivamente dovuto alla concordataria è stato determinato da [redacted] in € [redacted] da corrispondere per € [redacted] mediante accollo di debiti della società concordataria verso i dipendenti assunti da [redacted]; per il residuo con un piano di pagamenti in 11 rate da corrispondersi, la prima entro il 31.5.2014 e l'ultima entro il 31.12.2016.

Nella relazione ex art. 172 L.F. è stato messo in evidenza che "i crescenti e gravi risultati negativi degli esercizi emergenti ai bilanci dal 2007 fino al concordato, e le conseguenti costanti perdite del patrimonio sociale, provano una gestione gravemente negligente e imprudente. Il rilevante deficit patrimoniale di € [redacted] emergente dalla situazione patrimoniale al 30.9.2012, risultante dalla proposta di concordato (pag. 128 ss.), se confrontato con il deficit di € [redacted] risultante dalla situazione contabile evidenzia ulteriori gravi perdite rispetto a quelle emergenti dalle scritture contabili e dai bilanci per € [redacted]. Nella effettività le perdite non rilevate dalle scritture contabili sono ancora superiori essendo il deficit al concordato superiore rispetto a quello risultante dalla

3
h

proposta di concordato per maggior passivo e minor attivo realizzabile” come rilevato nella relazione medesima, attraverso una puntuale ed accurata analisi dei valori. La relazione afferma che “il maggior deficit patrimoniale effettivo, rispetto a quello contabile, deriva essenzialmente da perdite, da svalutazioni e maggiori debiti non rilevati dai bilanci di competenza ed in particolare perdite su crediti verso clienti e svalutazioni di magazzino, maggiori debiti e svalutazioni di altre attività”. Si tratta di circostanze che, secondo il commissario determinano “responsabilità degli amministratori della società per grave negligenza ed imprudenza nella gestione della società e per violazione delle norme che disciplinano i bilanci delle società di capitali ed il tempestivo scioglimento delle stesse per perdita del capitale sociale”, non potendosi al contempo escludere la responsabilità del collegio sindacale, dovendosi al riguardare verificare se vi sia stata omissione di vigilanza ed evitabilità del danno. Il commissario ha altresì evidenziato che non si può escludere la responsabilità di terzi, in specie in relazione ai rapporti tra la società e le banche per la rilevanza dei crescenti affidamenti concessi in carenza di merito creditizio: difatti mentre gli affidamenti concessi dalle banche al 31.12.2006 ammontavano ad € al momento del concordato ammontano ad €).

In relazione alla convenienza del concordato rispetto al fallimento il commissario ha evidenziato che il concordato ha prodotto effetti benefici per i contratti di vendita dell'azienda e del magazzino stipulati con senza i quali sarebbe stato disperso il valore del marchio e distrutti circa 200 posti di lavoro, con necessità, di conseguenza, di dare esecuzione alla vendita dell'azienda e del magazzino nel più breve termine possibile. Il commissario ha valutato che una ipotesi di fallimento consentirebbe l'accertamento del passivo con la certezza del giudicato eliminando molti dei rilevanti rischi segnalati nel concordato oltre all'esperimento delle azioni di responsabilità e risarcitorie e la riduzione delle spese prededucibili.

Le conclusioni del commissario nella relazione resa ex art. 172 LF, estremamente articolate, erano nel senso di ritenere possibile l'integrale pagamento delle spese prededucibili e dei creditori privilegiati, con una soddisfazione dei creditori chirografari, nella misura del 6,4%, in luogo del 10,75 garantito dalla proposta. Secondo il

AR

commissario tale soddisfazione era tuttavia dipendente : dall'incasso del credito verso di € , dall'incasso dei crediti verso clienti per € (incasso che aveva avuto invero un andamento deludente dall'avvio della procedura); dai rischi di maggiori tributi derivanti da accertamento per l'anno 2008, di cui al PVC già notificato e da accertamenti per anni successivi; dai rischi insiti nella determinazione e nella collocazione dei crediti per diritto di indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento dei molteplici contratti in corso (oltre 120 contratti) di cui la maggior parte non sono stati sciolti dovendo adempiere la concordataria fino al subentro di mentre per quelli sciolti previa autorizzazione del GD è dovuta la prededuzione. Il commissario ha inoltre evidenziato che il pagamento del creditore ipotecario MPS dipende dal realizzo dell'immobile su cui è garantito, realizzo che, nell'attuale situazione di crisi immobiliare, risulta prevedibilmente parziale con regresso in sede chirografaria di parte rilevante del credito nella misura stimata di €

Tra le criticità è stato messo in luce il rischio di adeguatezza del piano finanziario: infatti a fronte di pagamenti previsti dal piano per € il totale degli incassi per adempiere che si dovrebbero verificare entro 12 mesi dall'omologa ammonta ad € e ricomprende gli incassi dei crediti verso clienti per €. Il commissario ha evidenziato che tale previsione non è ragionevole, tanto più che non sono previste garanzie per l'incasso dei crediti, che nel piano finanziario è previsto nel 2015-2016 per €. Il piano, nella valutazione del commissario, sarebbe risultato dunque inidoneo ad assicurare l'adempimento nei confronti dei creditori privilegiati nel termine previsto di un anno dall'omologa.

All'esito dell'adunanza e alla scadenza dei venti giorni successivi, il 24.6.2013, ad ore 12, la cancelleria attestava il raggiungimento e il superamento del quorum richiesto per l'approvazione del concordato, con una maggioranza pari al 63,64% dei crediti ammessi al voto.

Essendo stata raggiunta la maggioranza di legge, il Tribunale -- facendo salva ogni valutazione relativa ai voti pervenuti successivamente, quali riepilogati dal commissario

5 R

nella propria relazione sui voti del 25.6.2013 - ha fissato la camera di consiglio del 25.9.2013, per l'eventuale omologazione.

L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata e notificata ai sensi dell'art. 180 L.F..

Il 26 luglio 2013 la proponente ha depositato una proposta modificativa che è stata motivata sulla base della considerazione dell'aver ritenuto "opportuno apportare all'originaria proposta di concordato alcuni fattori di miglioramento tali da poter contribuire sia a rafforzare la realizzazione della percentuale da attribuire ai creditori chirografari, sia garantire al creditore ipotecario, a prescindere dall'aleatorietà derivante dalla vendita, una determinata somma a soddisfacimento della propria pretesa creditoria". In concreto la proposta toglie dalla garanzia già offerta i beni messi a disposizione posti in comune di _____ fino all'importo di € _____ e vengono introdotti, subordinatamente all'omologa, due cespiti della famiglia del _____ costituiti da un immobile con garage posto in _____ ed un immobile composto da tre appartamenti e fondi con resede posti in comune di _____ per un valore complessivo stimato in € _____. Inoltre rispetto alla vendita del cespite immobiliare posto in _____ in via _____ garantisce, subordinatamente all'omologa del concordato, l'esito della vendita fino alla cifra massima di € _____. Inoltre il contratto estimatorio è stato trasformato in contratto di vendita immediata: è stato definito il prezzo di vendita dell'intero magazzino a prescindere dalla quantità di capi effettivamente presenti e concordata una tempistica dei pagamenti ridotta di un anno rispetto al precedente accordo. È stato inoltre previsto che l'ultima tranche dei pagamenti relativi al pagamento della merce e dell'azienda avvenga non già entro il 31.12.2016, ma al 31 dicembre 2015 e che "il fabbisogno necessario per il pagamento dei creditori muniti di privilegio avvenga entro undici mesi dalla data di omologazione del concordato".

Per l'udienza di omologa si sono costituiti il debitore proponente ed il commissario giudiziale.

Il Commissario ha reso un parere favorevole all'omologa "pur sussistendo l'aleatorietà evidente con la relazione ex art. 172 L.F. evidenziando di ritenere però necessario che

GR

fossero precisati i termini di pagamento del prezzo di vendita dell'azienda, con pagamento del residuo di € contestualmente all'atto di vendita, e precisazione dei termini di pagamento del prezzo residuo fino all'importo di € da determinarsi con rate precise. Ha altresì fatto presente la necessità di una conferma della lettera di patronage di al contratto di vendita dell'azienda. Il commissario ha segnalato le problematiche che insorgerebbero per effetto del fallimento

Si sono costituiti altresì

che si sono opposti all'omologa del concordato.

Si è costituita a quale, in considerazione della proposta integrativa depositata dalla proponente, ritenendola migliorativa, ha modificato il proprio voto contrario espresso il 7.6.2013 e ha espresso voto favorevole in relazione al credito chirografario vantato per €

Il 12.9.2013 è pervenuta la revoca del voto contrario espresso da con dichiarazione di non opposizione all'omologa.

Si è altresì costituito il creditore insistendo nella domanda di collocazione del proprio credito tra i crediti privilegiati. Tale intervento, con cui non viene presa alcuna posizione in relazione all'omologa, unico oggetto dell'odierno procedimento, deve essere dichiarato inammissibile, evidenziandosi che la entità del credito, comunque qualificato, non è influente sul quorum ai fini dell'approvazione del concordato.

La proponente ha prodotto all'udienza del 25.9.2013 note in replica alle memorie di costituzione e il tribunale ritiene di dover ammettere la produzione ai fini di una compiuta esplicazione del contraddittorio. Ha altresì prodotto una missiva del 24.9.2013 della ove dichiara la disponibilità ad anticipare all'atto di acquisto del ramo d'azienda da stipularsi entro il 31.3.2014 la somma di € con precisazione dei termini di pagamento del residuo, per € entro undici mesi dall'omologa, per € entro undici mesi dall'omologa, con il residuo in rate precisate fino al 31.12.2015,

RL

2. Preliminarmente il Collegio rileva che il concordato risulta approvato dalla maggioranza dei creditori. In primo luogo rileva il computo dei voti ricevuti dal cancelliere entro le ore 12 del termine di venti giorni fissato per l'adunanza dei creditori. Ma quand'anche si volesse tener conto dei voti espressi successivamente, per effetto delle revoche dei voti contrari espressi tanto da [redacted] quanto da [redacted], entro l'udienza di omologa, revoche ammissibili e rilevanti a fronte della modifica della proposta, ai sensi dell'art. 179 L.F., i voti favorevoli, come puntualmente affermato anche dal Commissario nella comparsa redatta per l'omologa, risultano sempre superiori ai voti contrari e quindi al quorum per l'approvazione del concordato risultante dall'attestato di cancelleria in €

3. Il primo motivo di opposizione dei creditori [redacted] è incentrato sulla circostanza che la "Proposta migliorativa integrante il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo" presentata il 26 luglio 2013 avrebbe natura sostanziale di nuova proposta e conseguentemente avrebbe richiesto un nuovo giudizio del professionista terzo sia sulla veridicità dei dati sia sulla fattibilità del piano, pena la inammissibilità, mentre, nella specie, l'attestatore aveva espresso un nuovo giudizio sulla veridicità dei dati aziendali rivisitati e sulla fattibilità del nuovo piano, sul presupposto che si tratterebbe di proposta meramente migliorativa e non modificativa. Gli opposenti chiedono al Tribunale in primo luogo di valutare la reale natura "migliorativa" o "modificativa" della proposta, ai fini dell'applicazione dell'art. 175 comma 2 L.F. anche per valutare la fattibilità del piano che, secondo le opposenti, non sarebbe fattibile nei termini numerari e di garanzia esposti dalla proponente, sia nel piano iniziale che in quello modificato.

In particolare con il primo motivo di opposizione gli opposenti deducono che la proposta contiene un piano completamente diverso e peggiorativo, in punto di garanzie di fattibilità, rispetto a quello iniziale, e le maggioranze dei voti chirografari sono state espresse sulla base di un piano diverso, e la proposta sarebbe comunque, in quanto modificativa, tardiva ed inaccoglibile ai sensi dell'art. 175 comma 2 L.F.

8

Le opposenti deducono inoltre che a pag 16 della relazione allegata alla nuova proposta il [redacted] ribadisce che "come noto uno dei pilastri sui quali si sostiene la proposta originaria è rappresentato dal puntuale incasso dei crediti verso i clienti... nel piano rivisitato mantengono importanza fondamentale i crediti ed il loro incasso puntuale... Ritardo che si manifesta per gli incassi i cui termini decorrono dalla data di omologa di circa 4 mesi rispetto alle previsioni iniziali di piano e per l'ulteriore slittamento di...5 mesi... per effetto della trasformazione del contratto estimatorio in contratto di vendita". Gli opposenti rilevano che nella "proposta migliorativa" l'importo della voce "crediti verso clienti" viene ridotto rispetto a quello iniziale e resta inalterato (nel senso di non essere stato realizzato nessun incasso medio tempore) nonostante siano trascorsi oltre sei mesi dalla relazione di asseveramento. Per contro a distanza di un semestre, secondo gli opposenti, i crediti avrebbero dovuto essere reconsiderati alla luce del mancato realizzo nel periodo dei crediti ritenuti liquidi ed esigibili.

Al riguardo l'opponente [redacted] contesta che sia realistica la percentuale di soddisfazione del 6,4% considerato quando esposto dallo stesso commissario sull'ipotesi di dover incaricare un legale per il recupero dei crediti, ciò che metterebbe ancor più in forse l'an e il quantum del realizzo, con allungamento dei tempi ed innalzamento dei costi. Secondo l'opponente la proposta del luglio sarebbe del tutto irragionevole laddove prevederebbe di abbreviare i tempi per la chiusura dei pagamenti chirografari (anticipati dal 31.12.2016 al 31.12.2015).

Viene inoltre contestata la circostanza che sia valutata in un unicum, insieme alla voce attiva costituita dal prezzo del magazzino, anche la voce costituita dal prezzo della cessione del ramo d'azienda (marchio, ramo d'azienda, beni strumentali, negozi periferici, punti vendita, outlet etc) senza un'analisi specifica.

In terzo luogo osservano che rispetto alla fattibilità del piano l'ammontare di questa voce dell'attivo, inizialmente indicata in circa € [redacted] rivista e diminuita a € [redacted] rimane inalterata senza alcuna spiegazione o analisi neppure da parte della proponente.

Gli opposenti contestano poi che rispetto alla proposta originaria vi sia un miglioramento favorevole ai creditori: in primo luogo mancherebbe un dato certo sulla valorizzazione

g
h

del marchio, che costituisce il cespite, forse più pregiato, del patrimonio della
proponente.

Rilevano inoltre che il contratto estimatorio stipulato con la [redacted] secondo il quale essa
avrebbe pagato la merce via via che veniva venduta a terzi è stato trasformato nel nuovo
piano in un contratto di vendita immediata. La vendita dell'azienda e del magazzino è
previsto che avvenga per € [redacted]; prezzo di cui € [redacted] già versati; € [redacted] da
pagarsi con accollo delle spettanze del personale, e il residuo da pagare ratealmente con
una tempistica concordata dei pagamenti entro il 2015, ridotta di un anno rispetto al
vecchio accordo.

Secondo gli opposenti la proposta del 26 luglio contiene incongruenze che la rendono
inaccoglibile sotto il profilo del giudizio di fattibilità, in quanto: conterrebbe una
sovralutazione del valore degli immobili, al punto da rendere incerto non solo il
pagamento dei chirografari, ma anche dei privilegiati; inoltre la garanzia fideiussoria non
terrebbe conto dell'essere [redacted] convenuto in una azione di responsabilità
come amministratore della [redacted] davanti al Tribunale di Firenze, con la
conseguenza che, se condannato, dovrà rispondere dei danni con il proprio patrimonio,
non avendo ulteriori beni liberi rispetto a quelli offerti, avendo ceduto l'ultimo ulteriore
immobile di sua proprietà nel maggio 2012.

L'opponente [redacted] con riferimento alla vendita dell'immobile di [redacted]
ha evidenziato come, secondo il commissario giudiziale, quand'anche si realizzasse dalla
vendita l'importo stimato di € [redacted], questo non basterebbe a coprire il credito
ipotecario, che ricadrebbe per l'eccedenza tra i crediti chirografari. Di fronte a tali
considerazioni la garanzia offerta fino all'importo di € [redacted] non assicurerebbe il
ceto creditorio, essendo la garanzia incapiente.

Sempre [redacted] anche l'ipotesi di un accertamento per adesione non è realistica
non disponendo la società di liquidità per soddisfare i crediti anteriori e poi quello
derivante dall'accertamento per adesione. Invero tale rilievo risulterebbe superato dalla
disponibilità, manifestata con lettera prodotta all'udienza del 25.9.2013 dai signori

... i di accollo del debito relativo all'accertamento con adesione surrogandosi all'Agenzia delle Entrate nel medesimo grado.

L'opponente ha inoltre esplicitato il dubbio sulla possibilità di dare credito alla nuova proposta proveniente da una compagine sociale che si sarebbe dimostrata "priva di scrupoli, disinvolta verso gli interessi della massa e machiavellica nel procrastinare un andamento societario nefasto", rendendo preferibile la soluzione fallimentare che consentirebbe un definitivo accertamento del passivo con la certezza del giudicato che soffre di margini di incertezza che inficiano la credibilità della proposta di concordato.

4. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del concordato.

Il Tribunale condivide la valutazione degli oppositori - in dissenso sul punto dal commissario giudiziale, la cui relazione conclusiva è essenzialmente incentrata sull'evidenziazione dei rischi derivanti da un fallimento della proponente - in base alla quale la proposta avanzata il 26.7.2013 costituisce una modifica sostanziale, tale da dover essere sottoposta al vaglio dei creditori, non potendo essere semplicisticamente valutata come "meramente migliorativa" e non modificativa della proposta e del piano. Ed invero, come linearmente evidenziato dagli oppositori, se da un lato è vero che vi è maggiore certezza sul quantum, e che viene ridotta la tempistica dei pagamenti, dall'altro, al contempo, aumenta il rischio per i creditori di perdere i cespiti attivi del concordato a disposizione per il soddisfacimento della percentuale prevista. Difatti nel piano originario i creditori rimanevano garantiti dal mantenimento della proprietà dei beni fino all'avvenuto pagamento, mentre nella proposta del 26 luglio la stipula del contratto comporta l'effetto che la proprietà dei beni, compreso il marchio e la merce, passi immediatamente alla società acquirente che ne può disporre da subito senza aver corrisposto la maggior parte del prezzo concordato. La circostanza che in caso di insolvenza la proponente possa agire solo per il recupero del credito, senza poter chiedere la retrocessione del marchio e degli altri beni, non costituisce unicamente un miglioramento delle condizioni di adempimento, con un pagamento in termini più brevi, comportando, all'evidenza un diverso assetto delle garanzie da cui è assistita la proposta,

118

benchè ulteriormente modificata all'udienza producendo missiva di disponibilità di a pagare il residuo prezzo di € [redacted] per l'acquisto del ramo d'azienda al momento della stipula dell'atto da stipularsi entro il 31.3.2014.

Tali modifiche, essendo modifiche sostanziali, incidenti sul piano e sulla sua fattibilità effettiva anche in relazione al cronoprogramma, avrebbero dovuto necessariamente intervenire prima dell'apertura della votazione, ai sensi dell'art. 175 comma 2 LF, non potendo in alcun modo essere sottratte al giudizio che i creditori esprimono con il voto.

Deve al contempo rilevarsi che una valutazione in tal senso da parte dei creditori si imponeva anche in considerazione del rischio commerciale connesso alla situazione dell'acquirente, che assume particolare rilievo nella proposta del luglio. Al riguardo i creditori oppositori rilevano che la [redacted] è una newco, e che benchè il capitale sociale sia stato aumentato proprio per far fronte agli impegni concordatari ad € [redacted], esso è stato versato effettivamente solo per poco più di € [redacted] somma che risulta irrisoria rispetto all'impegno assunto verso la proponente per quasi sei milioni di euro, in specie ove si consideri che l'accumulo delle risorse per il pagamento di quanto dovuto alla procedura è rimesso alla efficienza e produttività del ramo d'azienda acquistato, che, indubitabilmente, negli ultimi anni ha accumulato debiti.

I termini di pagamento proposti peraltro non tranquillizzano circa la capacità di adempiere di [redacted], laddove si consideri che a fronte di un magazzino già venduto per € [redacted] in base al contratto estimatorio, il prossimo pagamento, limitatamente ad € [redacted] avverrebbe entro il marzo 2014. Tanto più ove si consideri che il capitale effettivamente versato è inferiore alla somma necessaria per coprire la parte di prezzo di acquisto del ramo d'azienda rappresentato dall'accollo dei debiti verso i dipendenti.

Rileva il Tribunale che il raffronto tra la vecchia proposta, nella quale la garanzia di recupero per i creditori era rappresentata dalla proprietà del marchio, dell'azienda, dell'avviamento e del magazzino, e la nuova proposta, nella quale l'attivo è ceduto immediatamente e sostituito da ragioni di credito verso una società il cui capitale non è interamente versato, non può che competere ai creditori, con la conseguenza che una

nuova proposta in tal senso presentata solo dopo la chiusura delle votazioni, e modificata ancora all'udienza fissata per l'omologa, risulta inammissibile.

Deve peraltro rilevarsi che come correttamente evidenziato dagli opposenti

sia nella proposta iniziale sia in quella modificata manca un dato certo sulla valorizzazione del marchio depositato (invero non stimato neppure dal commissario) compreso nel prezzo complessivo della cessione di ramo d'azienda. Il rilievo della proponente per cui il marchio sarebbe stato oggetto di stima da parte del non trova infatti riscontro nella unica perizia in atti del , costituita dal documento 7 allegato alla domanda che, a ben vedere, è unicamente un "parere sulla continuità del ciclo operativo di srl in liquidazione al 31.8.2012", e che non contiene una stima specifica del marchio. Tale carenza assume certamente rilievo nel momento in cui, con la modifica della proposta, il trasferimento dei cespiti attivi avviene senza garanzia di recupero di beni, i cui valori non sono stati oggetto di una compiuta valutazione, ma determinati unicamente dal prezzo pattuito con il promittente acquirente.

Né può valere ad escludere la necessità del voto la circostanza che la famiglia si sia resa disponibile ad integrare maggiormente le garanzie mettendo a disposizione della società alcuni beni personali, in quanto una valutazione al riguardo non può che spettare ai creditori nel quadro di una complessiva valutazione della proposta concordataria, e con la possibilità di effettuare una verifica delle garanzie offerte.

Al riguardo si osserva che la famiglia offre di sostituire il bene immobile già messo a disposizione – costituito da un appartamento in ; terreni stimati in € , valore ridotto dall'asseveratore - con due cespiti immobiliari costituiti da una casa posta in e da un immobile con tre appartamenti posti in Rispetto al valore dichiarato di tali beni (riscontrati da una stima di parte) assumono l'impegno irrevocabile di prestare garanzia fideiussoria, subordinatamente all'omologa, circa l'esito della vendita dell'immobile posto in fino alla cifra massima di , così accondiscendendo alla richiesta del creditore

ipotecario. Al riguardo la proposta del luglio, a fronte del rischio segnalato dal commissario di una retrocessione di parte del credito ipotecario in chirografo per € [redacted], prevede specificamente che "[redacted] si rende garante del valore dell'immobile in parola sino all'importo massimo di € [redacted], oltre a rendersi disponibile all'acquisizione del medesimo bene a tale importo, qualora, entro il 31 dicembre 2015, la procedura non riesca a collocarlo sul mercato ad un prezzo superiore" ed in considerazione di ciò "il differenziale tra il residuo debito ipotecario (€ [redacted] già ricomprensivo di interessi) ed il valore minimo realizzabile dalla cessione dell'immobile ([redacted]) pari ad € [redacted] viene trasferito tra i creditori chirografari". In alternativa viene proposto, previo consenso del creditore ipotecario, una cessione bonorum satisfattiva a favore del creditore privilegiato da perfezionarsi con atto di trasferimento. Si prevede che sia a tal fine prestata dal [redacted] e dalla moglie una garanzia personale fino a concorrenza della somma di € [redacted].

Si osserva che nella proposta si legge che "l'ulteriore garanzia introdotta... tende ad assicurare i creditori chirografari che la percentuale del 10,57% loro promessa nell'originaria proposta di concordato preventivo sia comunque pagabile entro il termine previsto nel piano finanziario e fissato al 31 dicembre 2013. A garanzia del pagamento di tale percentuale la famiglia [redacted] immetterà nella procedura le somme necessarie a raggiungere tale obiettivo, ma sino alla concorrenza di quanto ricavabile dalla vendita dei cespiti sopra descritti". La proposta fa menzione della circostanza che nel piano finanziario è stata inserita "quale valore garantito dalla eventuale dismissione di questi beni personali, una somma pari ad € [redacted] che corrisponde all'importo necessario allo stato attuale, secondo le previsioni del piano stesso, per il raggiungimento della percentuale garantita ai creditori chirografari nella misura del 10,57%".

Osserva il Collegio che benchè la proposta del luglio reiteratamente menzioni "la percentuale garantita del 10,57% per i chirografari" tuttavia, a ben vedere, il concordato non garantisce e non garantisce il pagamento del 10,57% ai chirografari, atteso che, a scanso di equivoci, i proponenti comunque hanno cura di precisare che "la garanzia messa a disposizione ... si attiverà ... nel momento in cui, in base al riparto finale, l'attivo

realizzato risulti insufficiente a garantire l'originaria proposta concordataria a favore dei chirografari e comunque sarà limitata all'importo massimo derivante dalla liquidazione dei richiamati beni".

Rileva il Collegio che anche tale modifica, relativa alle garanzie, avrebbe richiesto la sottoposizione al voto dei creditori e avrebbe dovuto essere apportata entro il termine di cui all'art. 175 comma 2 L.F.

Peraltro la proposta del luglio apporta complessivamente rettifiche multiple alla proposta originaria sottoposta al voto, in parte tenendo conto dei rilievi del commissario, e giungendo a "riequilibrare" l'attivo in € rispetto all'importo della domanda di € e all'importo stimato dal CG in € il passivo con privilegio speciale in € rispetto all'importo della domanda di € all'importo del CG di Il passivo con privilegio generale in € (contro l'importo in domanda di e quello stimato dal CG in il passivo chirografario in contro della domanda ed € stimati dal commissario). Contestualmente sono stati modificati i tempi e le modalità di pagamento (accompagnando la modifica con una integrazione della relazione del affermando che essa varrebbe a confermare ed attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano). Il superamento del contratto estimatorio con un accordo sulla vendita, prevede (come da missiva di disponibilità depositata il 25.9.2013) pagamenti entro undici mesi dall'omologa di € (in due tranches rispettivamente €) e € ; di ulteriori)0 entro il 31 dicembre 2014, di ulteriori tre rate trimestrali di € 00 e il saldo di entro il 31 dicembre 2015.

Il realizzo dei crediti è previsto che avvenga entro il secondo semestre del 2013 per € ; entro il primo semestre 2014 per € ; entro il secondo semestre del 2014 per € ; entro il primo semestre del 2015 per € entro il secondo semestre del 2015 per € con pagamento dei privilegiati entro il primo semestre del 2015 e dei chirografari entro il secondo semestre del 2015. In particolare è previsto che i creditori con privilegio generale siano soddisfatti integralmente entro 12 mesi

dall'omologa; che il creditore con privilegio speciale sull'immobile sia soddisfatto con il ricavato dalla vendita (al netto degli oneri di competenza) del bene su cui insiste il privilegio.

Osserva il Collegio che la proposta di luglio modifica altresì il valore complessivo attribuito alla merce già oggetto del contratto estimatorio che è leggermente inferiore a quello stimato nel piano originario. Rileva il collegio che l'attestatore ha affermato che tale minor valore non pregiudicherebbe comunque l'equilibrio del piano originario, così da dover essere intesa la modifica come migliorativa, in quanto deve considerarsi l'elemento di certezza connesso alle nuove pattuizioni e l'anticipo di 12 mesi del pagamento del totale di prezzo. Tale rilievo ad avviso del Tribunale, lungi dal comprovare che nella specie vi sarebbe un piano "puramente e semplicemente migliorativo", conferma che ci si trova di fronte ad una modifica della domanda che richiede valutazioni di convenienza sulla base di un raffronto tra due diverse soluzioni, raffronto che compete specificamente ai creditori, confermando, ancora una volta, l'inammissibilità della modifica.

Rileva il Collegio che – come già menzionato - la proposta del luglio è accompagnata da una integrazione della relazione del che, secondo la proponente (pag. 44 della proposta sub 2.1.) confermerebbe e attesterebbe la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

A premessa della relazione allegata alla proposta di luglio, il ha affermato che "la proposta migliorativa in oggetto non può essere considerata una "modifica della proposta" per effetto del disposto dell'art. 175 comma 2 L.F." cosicché "non trova applicazione l'art. 161 c. 3 LF", norma che richiede una nuova relazione del professionista. Quindi nella propria relazione integrativa ha attestato "che la proposta migliorativa non altera in senso negativo l'originaria proposta ma complessivamente la migliora in quanto la rende maggiormente garantita; che risulta confermata la veridicità dei dati aziendali rappresentati nella situazione contabile di riferimento e la fattibilità del piano di concordato descritto nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 ss L.F....nei termini descritti dal sottoscritto nella propria

relazione resa ex art. 161 comma terzo L.F.; che la prosecuzione dell'attività aziendale prevista dal piano di concordato, nei termini descritti nel ricorso, risulta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori anche nella versione che accoglie gli evidenti benefici dei miglioramenti proposti".

Osserva il Collegio che a ben vedere il terzo comma dell'art. 161 non richiede l'attestazione per l'ipotesi che vi sia una modifica peggiorativa, piuttosto che migliorativa – competendo le considerazioni di convenienza e di merito notoriamente ai creditori - bensì per l'ipotesi in cui la modifica non sia marginale, ma "sostanziale", cosicché la premessa del _____ non può essere condivisa.

Dal tenore della relazione sopra riportata risulta evidente che non vi è una nuova e specifica attestazione sulla fattibilità del piano per come modificato: manca invero una valutazione, certamente necessaria, per quanto sopra detto, con riferimento all'assenza di ricadute negative sul piano della modifica in punto di vendita immediata dell'azienda con pagamento differito in relazione alla situazione economica dell'acquirente e alla sua capacità di fare fronte ai pagamenti in assenza di garanzie, e con la perdita della titolarità dei beni trasferiti, sostituiti da un mero diritto di credito. La proposta risulta di conseguenza carente di appropriata relazione come prevista dall'art. 161 nel caso di modifiche sostanziali, quale il Tribunale ritiene che sia la modifica proposta sotto tale profilo (certamente non superata dalla circostanza che l'ipotesi di una vendita immediata fosse già menzionata nella prima relazione, in carenza di indicazione delle condizioni di pagamento). Al riguardo si osserva che lo stesso commissario giudiziario, nella memoria di costituzione ai sensi dell'art. 180 L.F. ha messo in luce l'esistenza di un rischio derivante dalla circostanza che l'adempimento della proposta di concordato è dipendente dall'incasso del prezzo di vendita della azienda e _____ ammontante ad _____. Tale prezzo è composto per € _____ dal residuo prezzo del ramo d'azienda compreso il marchio e per € _____ ale prezzo del magazzino già oggetto del contratto estimatorio, di cui la parte già venduta ammonta a € _____ importo ancora da incassare, mentre il residuo di € _____ costituito da magazzino di prodotti finiti di stagioni trascorse, invenduto.

17 R

La relazione è peraltro carente anche in relazione alle considerazioni svolte nel piano sul recupero dei crediti verso i clienti. Difatti l'attestatore si limita a riferire che la previsione di incasso dei crediti evidenzia come la fattibilità del piano resti subordinata all'incasso di crediti per almeno € 1,5 mln entro fine 2014 al fine di garantire il pagamento delle prededuzioni e dei crediti privilegiati. Dopo aver predisposto un raffronto tra le previsioni di incasso, l'attestatore si limita ad affermare che da esso si evincerebbe il buon esito dell'attività di incasso dei crediti. Sennonché l'incasso realizzato alla fine del primo semestre del 2013 di € non appare particolarmente tranquillizzante sulle prospettive di futuro incremento degli incassi come prospettato nel piano attuale. Al riguardo la relazione del (il quale, come si è riportato, ha escluso, pur con l'equivocità della relazione depositata, di dover rendere una attestazione specifica sulla proposta di luglio) si limita a "segnalare" che "la proposta migliorativa abbia inteso prevedere l'incasso anticipato dei crediti al 31.12.2015 rispetto all'originaria proposta allineando i crediti all'incasso delle residue entrate al fine di definire l'intera procedura entro tale data" formulando "l'auspicio che tale previsione possa essere concretamente realizzata" e raccomandando "la massima cura di tale attività".

Osserva il Tribunale che all'attestatore non compete di formulare auspici, bensì di offrire ai creditori e al tribunale elementi oggettivi sui quali fondare le proprie valutazioni, attestando in modo netto la fattibilità di una proposta concordataria. Nella specie a fronte delle criticità segnalate da parte del commissario con riferimento al recupero dei crediti, e a fronte di un recupero di crediti non particolarmente brillante- come riferito anche dal commissario- l'attestatore avrebbe dovuto, piuttosto, fornire una adeguata valutazione circa l'ottimistica previsione di abbreviamento dei tempi di riscossione dei crediti, onde confermare la fattibilità nei termini modificati: in mancanza si ha un ulteriore profilo di difetto rispetto alla previsione già citata dell'art. 161 comma 3 LF.

Peraltro siffatta carenza trova ulteriore conferma nel tenore delle conclusioni del nelle quali è confermata la valutazione di fattibilità "subordinatamente" al verificarsi di una serie di condizioni, sulle quali non è formulato quel motivato giudizio che dovrebbe essere reso dall'attestatore. Difatti egli subordina la concreta fattibilità, tra

l'altro, alla condizione che "entro la fine del 2014, nel rispetto del piano, risultino incassati ulteriori crediti per circa € al fine di non pregiudicare le prededuzioni ed i creditori privilegiati" e "che tutti gli altri attivi siano realizzati entro il 2015", senza una approfondita prognosi sulla verificabilità in concreto di tali condizioni. Il motivo di opposizione in tal senso formulato risulta di conseguenza fondato.

Va evidenziato che anche il commissario nella relazione resa ex art. 180 L.F ha riferito del rischio di esazione dei crediti verso clienti: stimati esigibili al 21.9.2012 per € rimangono da incassare per un importo stimato realizzabile di € 2006,

Né le criticità sono superabili alla luce della lettera di (doc. 79 allegato alla domanda) con la quale l' è impegnata, quale controllante della a mantenere il controllo azionario maggioritario sulla società patrocinata; ad esercitare il proprio controllo affinché essa adempia agli obblighi assunti; a non pregiudicare la patrocinata e a procurarle le disponibilità finanziarie per i pagamenti dovuti, fino ad un corrispettivo massimo di € 2, trattandosi di una mera garanzia obbligatoria, senza che sia stata confermata la validità della lettera di patronage (diversamente da quanto auspicato dal commissario nella relazione ex art. 180 LF) anche con riferimento alla nuova e diversa proposta di di stipula unicamente di un contratto di vendita.

A fronte della fondatezza delle opposizioni per i profili formali sopra esaminati, deve essere respinta la richiesta di omologa, con contestuale esame e pronuncia sulle domande di fallimento presentate.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo

DICHIARA

Inammissibile l'intervento di

RIGETTA

La richiesta di omologa del concordato preventivo proposto da
in liquidazione

procede alla dichiarazione di fallimento come da contestuale

13 /

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fatto e diritto

I creditori indicati in epigrafe hanno chiesto la dichiarazione di fallimento della
in liquidazione, in relazione alla condizione di insolvenza
ampiamente documentata negli atti relativi al concordato di cui viene contestualmente
rigettata la richiesta di omologa, e la domanda deve essere accolta, sussistendone i
presupposti

Si ritiene opportuna in ragione della complessità della procedura la nomina di due
curatori, nella persona del dott. e dell'avv.

P.Q.M.

dichiara

il fallimento della S.l. in liquidazione con sede in I

nomina

giudice delegato la dott. Silvia Governatori e curatore il dott.

si i quali faranno pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla
comunicazione.

ordina

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili
obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

asigna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita
termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di
insinuazione al curatore ai sensi dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179/2012
convertito nella L. 221/2012;

stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza
del 4 febbraio 2014 ad ore 10.00

dispone

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Così deciso in Firenze il 25 settembre 2013, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott. Governatori

Il Giudice est.

Dott.ssa Silvia Governatori
Silvia Governatori

Il Presidente

dott.ssa Isabella Mariani

Isabella Mariani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FIRENZE, il 10.10.2013

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Isabella Tondi

Isabella Tondi

21/12

